

CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

L'anno _____ - (_____) il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, via XXV Aprile 10 - Rufina viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

- Comunità Montana Montagna Fiorentina, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Dicomano, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Londa, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Pelago, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Pontassieve, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Reggello, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Rufina, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____

_____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di San Godenzo, con sede legale in _____ codice fiscale _____ rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

CHE, ai sensi dell'art.4 comma 1 della legge regionale n. 40 del 16/08/01, i Comuni facenti parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina hanno individuato quale livello ottimale per la gestione dei servizi in forma associata il territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina;

CHE gli stessi comuni intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nel livello ritenuto ottimale della Comunità Montana, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R.T 16/08/2001 n. 40,

CHE la Comunità Montana può fornire un necessario supporto nell'espletamento delle funzioni dei Comuni facenti parte della stessa relative alle politiche di gestione del territorio ed in riferimento specifico all'esercizio dei compiti inerenti il Sistema Territoriale Informativo, ed il Catasto;

CHE da parte dei comuni è emersa l'esigenza dell'istituzione di un tavolo di coordinamento degli uffici comunali in materia di urbanistica e di governo del territorio, quale momento di confronto e di verifica nonché quale strumento di supporto nell'esercizio delle relative competenze, anche al fine di raggiungere una sempre maggiore omogeneizzazione e semplificazione dei procedimenti;

CHE la Comunità Montana Montagna Fiorentina, con deliberazione di Giunta n. 46 del 15/07/2002, ha approvato il progetto definitivo di durata biennale per la realizzazione del "Sistema Informativo Territoriale della Montagna Fiorentina, di importo complessivo pari a € 167.849,00, di cui per € 100.709,10 cofinanziato dal Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna (CTIM);

CHE la forma associativa prescelta (convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/00) consente di :

- a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità alle azioni ed alleviando i compiti delle strutture comunali interessate;
- b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
- c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
- d) rendere omogenei gli strumenti per la gestione dell'attività edilizia anche allo scopo di agevolare altri servizi già attualmente svolti in forma associata;

e) accedere alla concessione dei contributi in tal senso previsti dalla L.R.T. n. 40/2001.

CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:

Comunità Montana Montagna Fiorentina, deliberazione n. _____ del _____

Comune di Dicomano, deliberazione n. _____ del _____

Comune di Londa, deliberazione n. _____ del _____

Comune di Pelago, deliberazione n. _____ del _____

Comune di Pontassieve, deliberazione n. _____ del _____

Comune di Reggello, deliberazione n. _____ del _____

Comune di Rufina, deliberazione n. _____ del _____

Comune di San Godenzo, deliberazione n. _____ del _____

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione sono:

I. L'associazione dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Montagna Fiorentina per la gestione delle funzioni e dei servizi di seguito indicate:

- a) Sistema Informativo Territoriale della Comunità Montana Montagna Fiorentina;
- b) Gestione Catasto.

II. Il conferimento di specifica delega alla Comunità Montana Montagna Fiorentina dell'organizzazione e gestione dei suddetti servizi e funzioni.

2. Oggetto della presente convenzione è altresì l'istituzione del "Tavolo di coordinamento in materia di edilizia e governo del territorio".

TITOLO II

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) DELLA COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA FIORENTINA

Art.2

Istituzione e finalità S.I.T. della Montagna Fiorentina

1. Con la stipula della presente convenzione è istituito il Sistema Informativo Territoriale della Comunità Montana Montagna Fiorentina (di seguito S.I.T. della Montagna Fiorentina), che costituisce articolazione di area del SIT della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 16/5/1995 n. 5.
2. Il SIT è strumento di riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio locale e per la verifica dei loro effetti.
3. Il SIT è costituito da una banca dati informatica che contiene dati e studi riguardanti il territorio, quale strumento di riferimento conoscitivo per la pianificazione a tutti i livelli, che progressivamente si implementa degli approfondimenti che si rendono necessari nella formazione dei piani stessi.
4. I Comuni aderenti delegano alla Comunità Montana Montagna Fiorentina l'esercizio delle proprie funzioni inerenti il SIT, con la formula organizzativa di cui all'art. 4 che segue.

Art.3

Funzioni del SIT

1. Il SIT esercita le funzioni di seguito riportate:
 - a) raccogliere e organizzare, in forma sistematica ed informatica, i dati disponibili relativi al territorio della Montagna Fiorentina (basi cartografiche, dati provenienti da atti di pianificazione di enti sovraordinati e di enti con competenza di pianificazione di settore, studi specifici relativi a tutto o parte del territorio della comunità montana, progetti la cui entità interessa la pianificazione territoriale ecc.), finalizzando l'operazione alla progettazione e gestione degli strumenti urbanistici;
 - b) integrare gli elementi cartografici con i dati provenienti dalle indagini statistiche e di settore;
 - c) garantire l'accessibilità dei dati tramite internet ai vari enti territoriali e, conformemente alle prescrizioni della normativa regionale, a tutti i cittadini;
 - d) costituire un archivio della pianificazione territoriale, inserendo progressivamente in funzione del completamento delle varie fasi (adozione ed approvazione piani strutturali, adozione ed approvazione regolamenti urbanistici, adozione ed approvazione degli eventuali programmi integrati di intervento, gestione della toponomastica, piani di settore) gli strumenti urbanistici prodotti dai comuni e definire le forme per la consultazione;
 - e) costituire un supporto alle attività di pianificazione e programmazione;
 - f) provvedere alla diffusione al pubblico delle cartografie;
 - g) gestire il sistema in rete;

- h) gestire i rapporti ed i contratti con i soggetti esterni;
- i) provvedere alla gestione dei flussi informativi verso il SIT della Provincia di Firenze e della Regione Toscana.

Art.4

Struttura organizzativa

1. La Comunità Montana Montagna Fiorentina è titolare dell'organizzazione e gestione operativa dell'Ufficio S.I.T. associato della Montagna Fiorentina.
2. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina interna. Per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi.
3. La Comunità Montana si impegna ad individuare entro il 30 maggio 2003 il responsabile cui compete l'organizzazione e gestione del S.I.T. associato.

Art.5

Specificazione funzioni di competenza dei Comuni

1. Restano in capo ai singoli comuni tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificamente attribuite all'Ufficio SIT della Montagna Fiorentina,. Resta di competenza dei comuni la creazione e l'aggiornamento degli archivi derivanti dalle autorizzazioni e concessioni edilizie o commerciali, in quanto tali atti risultano specificatamente connessi a procedure interne ai comuni e collegati a software già collaudati e difficilmente inseribili nel SIT, se non tramite un lavoro altamente oneroso, sia in termini di risorse finanziarie che umane. D'altro canto questo tipo di archivi non riveste una valenza di area vasta e sono soggetti ad pressoché quotidiani e quindi difficilmente gestibili in forma associata. Il passaggio di questa competenza all'ufficio SIT associato non risponderebbe, pertanto, ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.
2. I Comuni devono comunque nominare un proprio referente per l'Ufficio S.I.T. associato che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del comune e l'Ufficio di cui costituisce l'interlocutore. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari all'attività dell'Ufficio nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

Art.6

Organismi associativi

1. I poteri di controllo e di indirizzo del SIT sono esercitati dai seguenti organismi:
 - Conferenza dei Sindaci (degli enti aderenti);

- Comitato Tecnico (referenti degli enti aderenti).

Art.7

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci esprime il coordinamento politico ed esercita poteri di indirizzo e controllo per l'esercizio delle funzioni oggetto di delega.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
 - b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
 - c) approva il piano economico-finanziario di esercizio del servizio gestito in forma associata proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
 - d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico-finanziario;
 - e) approva il consuntivo economico-finanziario di esercizio del servizio gestito in forma associata proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
 - f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art.8

Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto da tutti i referenti di ciascun ente associato e presieduto e coordinato dal responsabile dell'ufficio S.I.T. associato nominato dal Presidente della Comunità Montana.
2. Il Comitato è convocato dal responsabile dell'ufficio associato, o suo delegato, di norma almeno ogni 6 mesi e comunque su richiesta motivata di due componenti. Gli atti adottati dal Comitato sono verbalizzati e trasmessi agli enti associati per l'adozione dei necessari provvedimenti conseguenti.
3. Il Comitato costituisce un supporto alla Conferenza dei Sindaci. Esso in particolare:
 - a) esamina il piano economico-finanziario di esercizio, predisposto dalla Comunità Montana, nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, fornendo un parere in merito;
 - b) esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio predisposto dalla Comunità Montana, fornendo un parere in merito;

- c) stabilisce, affinandole progressivamente, le procedure di raccordo e coordinamento gestionale tra enti aderenti, proponendo le eventuali necessarie modifiche alla convenzione;
- d) esamina le problematiche di rilievo connesse all'esercizio delle funzioni, fornendo, ove necessario, soluzioni operative.

Art.9

Fonti finanziarie

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni la Conferenza dei Sindaci, previo parere del Comitato Tecnico, approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l'esercizio successivo predisposto dalla Comunità Montana.
2. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché limite di spesa per l'ente Capofila.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno i comuni provvedono alla liquidazione alla Comunità Montana di un'anticipazione del 50% delle risorse di loro spettanza per l'esercizio in corso.
4. L'Ufficio SIT associato si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio sottoponendo agli enti aderenti non oltre il 31 ottobre di ciascun anno le eventuali variazioni del piano economico finanziario.
5. Le variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Comuni aderenti con le stesse modalità della sua approvazione.

Art.10

Riparto delle entrate e dei costi

1. Alla Comunità Montana fanno carico le spese relative a:
 - progettazione e gestione del progetto di SIT
 - acquisizione di hardware e software per il centro SIT
 - acquisizione hardware e software per i Comuni
 - completamento banche dati cartografiche e non
 - messa in operatività del centro servizi
 - formazione del personale dei Comunifino alla concorrenza dell'importo complessivo del progetto approvato (€ 167.849), secondo le specifiche dello stesso.
2. Gli ulteriori costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
3. Per quanto riguarda i costi di gestione connessi al funzionamento e gestione del S.I.T. associato da parte della Comunità Montana, compresi quelli per il personale eventualmente comandato o

distaccato dai Comuni presso la Comunità Montana, al netto della quota parte di cui si farà carico la Comunità Montana, questi verranno ripartiti tra gli enti aderenti sulla base del criterio demografico della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, salvo eventuali diverse indicazioni che potranno essere fornite dalla Conferenza dei Sindaci.

4. Gli eventuali contributi ricevuti dal servizio associato da parte di Stato, Regione o da altri soggetti, comprese le risorse derivanti dall'eventuale incentivazione ai sensi della L.R. 40/2001, sono incassati dalla Comunità Montana e portati a scomputo dei costi da finanziare per ciascun esercizio.
5. Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo di cui all'art.11 gli enti aderenti provvedono a liquidare alla Comunità Montana il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per l'esercizio precedente.

Art.11

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
2. Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 marzo dell'anno successivo e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

TITOLO III

GESTIONE CATASTO

Art.12

Gestione funzioni catastali

1. A seguito del conferimento ai Comuni delle funzioni catastali, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, ed in attesa del completamento del procedimento normativo ed amministrativo di trasferimento delle funzioni e delle relative risorse strumentali, finanziarie e di personale avviato dallo Stato con i DD.PP.CC.MM. del 19/12/2000 e del 21/3/2001 i Comuni delegano alla Comunità Montana il compito di gestire in modo unitario i rapporti con l'Agenzia del Territorio di Firenze.

2. Nell'esercizio della delega di cui alla comma 1 da parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina rientra l'apertura di uno sportello catastale decentrato, che garantisca un servizio inerente le visure e le certificazioni catastali per il territorio di tutti i comuni associati.

Art.13

Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente delega sono adottati dalla Comunità Montana secondo la sua disciplina organizzativa interna.
2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di:
 - personale interno, in propria dotazione;
 - personale distaccato o comandato dagli altri enti partecipanti;
 - competenze esterne.
3. Per quanto attiene il comma 2 del precedente articolo, si precisa che lo sportello catastale è già attivo presso il Comune di Pontassieve e la Comunità Montana, con deliberazione di Giunta n. 101 del 06/10/2004, ha dato corso al procedimento per il subentro nei rapporti con l'Agenzia del Territorio ai fini della gestione di tale sportello catastale decentrato ed è al momento in attesa della ratifica da parte dell'Agenzia del Territorio.

Art.14

Organismi associativi

Si applicano al presente servizio associato le norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 che precedono.

Art.15

Fonti finanziarie

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni la Conferenza dei Sindaci, previo parere del Comitato Tecnico, approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l'esercizio successivo predisposto dalla Comunità Montana.
2. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché limite di spesa per l'ente Capofila.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno i comuni provvedono alla liquidazione alla Comunità Montana di un'anticipazione del 50% delle risorse di loro spettanza per l'esercizio in corso.

4. Il responsabile della gestione associata si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio sottoponendo agli enti aderenti non oltre il 31 ottobre di ciascun anno le eventuali variazioni del piano economico finanziario.
5. Le variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Comuni aderenti con le stesse modalità della sua approvazione.

Art.16

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
2. Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 marzo dell'anno successivo e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

Art.17

Riparto dei costi

1. Per quanto riguarda i costi di gestione connessi all'esercizio della delega suddetta da parte della Comunità Montana, compresi quelli per il personale eventualmente comandato o distaccato dai Comuni presso la Comunità Montana, al netto della quota parte di cui si farà carico la Comunità Montana, questi verranno ripartiti tra gli enti aderenti sulla base del criterio demografico della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, salvo eventuali diverse indicazioni che potranno essere fornite dalla Conferenza dei Sindaci.
1. Gli eventuali costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
2. Gli eventuali contributi ricevuti dal servizio associato da parte di Stato, Regione o da altri soggetti, comprese le risorse derivanti dall'eventuale incentivazione ai sensi della L.R. 40/2001, sono incassati dalla Comunità Montana e portati a scomputo dei costi da finanziare per ciascun esercizio.

TITOLO IV

STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Art.18

Tavolo di coordinamento in materia edilizia e di governo del territorio

1. Con la presente convenzione è istituito il tavolo di coordinamento in materia di edilizia e di governo del territorio.

2. Il tavolo di coordinamento di cui al punto 1 è composto dai tecnici comunali, dei comuni associati, competenti in materia di edilizia e governo del territorio. Ciascun comune provvederà all'individuazione del proprio referente entro il 30/10/0004. Qualora le competenze siano suddivise tra più servizi all'interno delle strutture comunali, i comuni potranno individuare più referenti. Al tavolo suddetto, qualora necessario e opportuno, può altresì partecipare altresì un referente tecnico della Comunità Montana.
3. Obiettivo della costituzione del tavolo in oggetto è il coordinamento delle procedure edilizie ed urbanistiche dei singoli comuni, al fine di realizzare una progressiva semplificazione ed unificazione delle procedure e della modulistica.
4. Il tavolo costituirà altresì un supporto ed un momento di confronto nell'interpretazione ed attuazione di leggi, disposizioni e norme in materia di edilizia e governo del territorio.
5. Particolare attenzione del tavolo di coordinamento verrà posta nell'esame e modifiche dei regolamenti edilizi dei singoli comuni, al fine di pervenire ad un regolamento edilizio tipo che possa poi essere adeguato alle specificità e peculiarità locali in materia di edilizia.
6. All'interno del tavolo potrà essere individuato un coordinatore, con funzioni propositive.
7. Il tavolo di coordinamento si riunirà con cadenza mensile e comunque qualora ve ne sia la necessità.
8. Sede del tavolo di coordinamento è la Comunità Montana Montagna Fiorentina.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI

Art.19

Regolamentazione di dettaglio

1. I servizi e le funzioni associate di cui alla presente convenzione potranno essere oggetto, ove necessario, di specifici regolamenti di funzionamento da adottarsi da parte della Giunta della C.M., ove rientranti nella disciplina dell'organizzazione di uffici e servizi ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque in quanto non modificativi della presente convenzione.

Art.20

Durata, adesione e recesso

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua stipula ovvero dalla data di sottoscrizione a seguito di modifiche e/o integrazioni ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

2. L'adesione di altri comuni è subordinata alla modifica della presente convenzione e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. Ciascun ente associato può recedere dalla presente Convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.

Letto, approvato e sottoscritto,

Rufina, li _____

Comunità Montana Montagna Fiorentina

Comune di Dicomano

Comune di Londa

Comune di Pelago

Comune di Pontassieve

Comune di Reggello

Comune di Rufina

Comune di San Godenzo
